CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA – I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

Pag.

In memoria del Consigliere Nazionale Rebucci 376

PRESIDENTE – RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*

Disegni di legge (*Discussione e approvazione con modificazioni*):

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 (1510) . 376

MORELLI EUGENIO, *Relatore* – ANDRIANI.

Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità (1540) . . . 377

PRESIDENTE – LEVA, *Relatore*.

Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista (1628) 379

ZAMPI, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (1633) 380

TAGLIETTI, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna (1634) 380

MORELLI EUGENIO, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, FIORETTI ARNALDO, CHIAPPELLI, DEDIN, MAGNINI.

Pag.

Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturno, con sede in Napoli (1635) . 381

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore* – PRESIDENTE, BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ANDRIANI.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico e di portata politica (1619) . 378

LEVA, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, ANDRIANI, VENTURI, DEDIN.

Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende (1622) 379

PRESIDENTE, *Relatore* – BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, FIORETTI ARNALDO.

Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere (1632) 380

DEDIN, *Relatore*.

Registrazione con riserva della Corte dei conti (DOC. II, N. 15) 383

Sulla politica interna 383

PRESIDENTE – FIORETTI ARNALDO, BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ANDRIANI.

La riunione comincia alle 10.30.

(*Sono presenti i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio,* Russo, *e per l'interno.* Buffarini Guidi.

Intervengono alla riunione, debitamente autorizzati dal Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Venturi *e* Mancini Guido).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baroffio, Casilli, Guidi Giovanni e Nicolato; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

BONFATTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

In memoria del Consigliere nazionale Rebucci.

PRESIDENTE. Camerati! Il 4 corrente si è spento improvvisamente a Siracusa, in una tappa di uno dei suoi consueti viaggi aerei da Tripoli, ove presiedeva la Federazione nazionale fascista delle industrie idrotermali, il camerata Augusto Rebucci.

Nato il 27 luglio 1873 a Novi Modena, orfano a 16 anni, con fratelli a carico, dovette rinunciare al proseguimento di regolari studi superiori, già brillantemente iniziati, completando da sè la sua cultura, dopo aver ottenuto il diploma di Segretario comunale.

È stato Segretario comunale di Spoleto e di Salsomaggiore.

Esente per l'età, si offrì volontario durante la guerra 1915-18, ma fu considerato insostituibile nell'ufficio civile da lui ricoperto.

Fondò e diresse la *Rivista delle stazioni di cura, soggiorno e turismo* e come collaboratore di giornali ha illustrato per oltre trenta anni i problemi tecnici economici e sociali delle attività turistiche e idrotermali nazionali.

Già Presidente del Consorzio nazionale fascista dei comuni di cura e soggiorno e Vice presidente della Confederazione nazionale fascista degli Enti autarchici, presiedeva da alcuni anni con giovanile attività e grande impegno la Federazione nazionale fascista delle industrie idrotermali.

L'11 marzo 1939 fu nominato Consigliere nazionale come componente del Consiglio della Corporazione della ospitalità, in rappresentanza degli industriali.

Assegnato alla Commissione legislativa degli affari interni dal 15 aprile 1939-XVII, partecipò con sostanziale competenza, con una diligenza impeccabile e con inalterabile decoro alle nostre riunioni, riferendo con chiara e profonda esposizione sui disegni di legge a lui assegnati. Oratore efficace e convincente, con innato senso estetico parlò in Assemblea plenaria sulla riforma della legislazione mineraria italiana in occasione della discussione del bilancio del Ministero delle corporazioni 1939-40 e in Commissione su numerosi provvedimenti attinenti alla particolare sfera della sua attività.

Augusto Rebucci è scomparso ancora nella pienezza delle sue forze, lasciando nel lutto più atroce la adorata consorte e cinque dilettissimi figli, ai quali si rivolge il nostro pensiero reverente e commosso, e suscitando nelle numerose schiere dei suoi amici ed estimatori il più cocente rimpianto.

Camerati, raccogliamoci un istante nel ricordo della vita combattiva e operosa del camerata scomparso, fieri di averlo avuto nelle nostre file, e salutiamo reverenti la sua specchiata memoria, che vivrà nel nostro cuore.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, si associa a nome del Governo al cordoglio espresso dal Presidente.

PRESIDENTE propone che alla famiglia sia inviato un telegramma di condoglianze.

(*Segni di commosso assenso*).

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. (1510)

PRESIDENTE comunica che il Governo ha proposto di sopprimere il secondo comma.

Per chiarire la portata del provvedimento, a seguito dell'emendamento su riferito, il Governo ha chiesto che sia inserita nel resoconto della riunione la seguente dichiarazione:

« Il carattere interpretativo del provvedimento e quindi la sua retroattività non possono peraltro avere riflessi di carattere penale, poichè, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova

legge interpretativa, la punibilità dell'agente può essere esclusa in base all'articolo 47 del Codice penale che prende in considerazione l'errore di fatto, il quale può vertere sul contenuto di una legge, quando questa sia una legge diversa – come nel caso – da quella penale. È pertanto in ogni caso da escludere che la nuova legge, nonostante il suo carattere interpretativo, possa avere efficacia retroattiva nel campo penale con l'effetto di far ritenere e reprimere, come reati, fatti che nel tempo in cui furono commessi potevano essere considerati non punibili in base ad una interpretazione data in buona fede alla legge allora vigente, quantunque tale interpretazione fosse diversa dalla dichiarazione autentica contenuta nella nuova legge ».

MORELLI EUGENIO, *Relatore*. Come ebbe già a rilevare nella passata riunione, il disegno di legge merita di essere senz'altro approvato.

ANDRIANI nota che vi sarebbe da fare qualche riserva sulla dichiarazione del Governo che, a suo avviso, non ha carattere vincolativo per l'interpretazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico con l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità. (1540)

PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione il Relatore Consigliere nazionale Leva aveva proposto, al primo periodo dell'articolo 1, di sostituire le parole: « prima dell'articolo 126 », con le altre: « dopo l'articolo 125 », perchè altrimenti l'articolo 126 avrebbe fatto parte della Sezione IV.

La proposta fu approvata. Il Relatore aveva inoltre proposto di sostituire al primo comma del sub-articolo 125-*bis* la formula: « sono perite tutte le persone dell'equipaggio » con l'altra: « sono perite tutte le persone imbarcate ».

Se non che il Sottosegretario di Stato per l'interno aveva ritenuto opportuno di sottoporre il secondo emendamento all'autorità militare competente. E pertanto la discussione del disegno di legge fu rinviata.

Ora la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che aderisce agli emendamenti proposti.

LEVA, *Relatore*, ricorda di aver già illustrato, nella precedente riunione, il disegno di legge che integra la legge di guerra, per quanto riguarda la compilazione degli atti di morte e di irreperibilità.

Il provvedimento distingue due casi: il primo si riferisce alla scomparsa totale di una nave o di un aeromobile con la perdita delle persone dell' equipaggio; il secondo riguarda lo scioglimento o la soppressione di Comandi o Enti territoriali delle Forze armate, ai quali era attribuita la competenza di compilare gli atti di morte e di irreperibilità.

Quando si tratta della perdita o scomparsa di navi o di aeromobili, il disegno di legge provvede dando facoltà di redigere dichiarazioni autentiche comprovanti l'evento rispettivamente al Ministero della marina e al Ministero dell'aeronautica.

Qualora per una parte delle persone imbarcate scomparse non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilità invece che di morte. Se dopo la compilazione dei verbali di irreperibilità si accerta che le persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla compilazione degli atti di morte.

Propone che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1 (articolo 125-*bis*), comma primo, il Relatore camerata Leva ha proposto – come ha già avvertito – di sostituire le parole: « degli equipaggi » con l'altra: « imbarcate ».

LEVA, *Relatore*, chiarisce che su una nave possono prendere imbarco persone che non appartengono alle Forze armate e che non sono neanche al seguito delle Forze armate. Questa è la ragione per cui ha presentato l'emendamento.

PRESIDENTE ripete che il Governo accetta l'emendamento.

(*Si approvano l'articolo 1, con l'emendamento approvato nella precedente riunione e con l'altro ora approvato, e l'articolo 2*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica. (1619)

LEVA, *Relatore*, osserva che il disegno di legge mira al controllo politico da parte del Partito Nazionale Fascista su coloro che sono chiamati a posti di comando presso Enti di pubblico interesse o di portata politica. Si prefigge anche di limitare il cumulo delle cariche.

Si tratta, in definitiva, di affidare i posti di comando ad una aristocrazia di competenze.

Propone l'approvazione del provvedimento, riservandosi di illustrare gli emendamenti, che ha presentato, in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ANDRIANI in ordine alla formula usata all'articolo 1° « Per le nomine, le cariche e gli incarichi di pubblico interesse o di portata politica » osserva che non esiste una carica o un incarico senza la relativa nomina. In realtà la nomina è l'investitura formale alla carica o all'incarico. Direbbe pertanto: « Per il conferimento di cariche e di incarichi di pubblico interesse o di importanza politica ».

VENTURI rileva che in genere nella legislazione si usa la formula adottata nel progetto ministeriale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il provvedimento ha un'importanza eccezionale, in quanto riguarda una direttiva di politica generale interna. Esso è stato presentato, dopo un esame ponderato di tutti i suoi elementi, dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, di intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Non gli sembra pertanto opportuno apportare modificazioni che non siano state preventivamente concordate con i proponenti, in una materia così delicata.

ANDRIANI non insiste nell' emendamento proposto.

(*Si approva l'articolo 1*).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 2, comma 1°, il Relatore camerata Leva ha proposto di sostituire le parole: « si intendono » con le altre: « devono comunque intendersi ».

LEVA, *Relatore*, dichiara di aver fatto presente al Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista il suo intendimento di presentare alcuni emendamenti al disegno di legge.

La ragione per cui ha proposto l'emendamento al primo comma dell'articolo 2 è che l'articolo stesso dovrebbe, a suo avviso, essere esemplificativo e non tassativo.

DEDIN esprime il parere che l'articolo 2, anche se non sia approvato l'emendamento proposto, resta sempre esemplificativo, in quanto l'elencazione in esso contenuta non può esaurire quanto si dispone nell'articolo 1.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che senza alcun dubbio l'articolo 2 è tassativo. Si è, in sostanza, riconosciuto che soltanto le nomine, le cariche e gli incarichi in esso specificati sono sottoposti alla disposizione dell'articolo 1. Se in avvenire si riconoscerà l'opportunità di fare delle aggiunte, si specificheranno con altro disegno di legge.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*, è dello stesso avviso.

LEVA, *Relatore*, non insiste.

PRESIDENTE allo stesso articolo 2, n. I) il Relatore ha proposto di aggiungere dopo le parole: « le nomine » le altre: « del Governatore, dei vicegovernatori e del Segretario generale del Governatorato di Roma ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara di non accettare l'emendamento per le ragioni esposte.

LEVA, *Relatore*, non insiste.

PRESIDENTE allo stesso articolo 2 il *Relatore* camerata Leva ha proposto i seguenti emendamenti:

« al n. 2), dopo le parole: « le nomine » aggiungere le altre: « dei dirigenti in genere »; sostituire alle parole « di diritto pubblico » le altre: « di carattere o di interesse pubblico »; e dopo la parola: « sottoposto » aggiungere le altre: « o non »;

Al n. 3), dopo le parole: « le nomine » aggiungere le altre: « dei dirigenti in genere ».

VENTURI dichiara che il Partito Nazionale Fascista è contrario agli emendamenti.

LEVA, *Relatore*, dopo le dichiarazioni del Governo ritira gli emendamenti.

(*Si approva l'articolo 2*).

PRESIDENTE. Il Relatore ha infine proposto di sopprimere l'articolo 3. Avverte che l'emendamento non è accettato dal Partito Nazionale Fascista.

DEDIN osserva che se, come si è dichiarato dal Governo, l'articolo 2 è tassativo, pare superfluo l'articolo 3, che esclude dall'obbligo di cui all'articolo 1 le nomine o le

promozioni previste nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È bene che l'articolo 3 sia mantenuto per maggiore chiarezza del disegno di legge.

LEVA, *Relatore,* non insiste sull'emendamento.

(*Si approvano gli articoli 3 e 4*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende. (1622)

PRESIDENTE in assenza del Relatore Consigliere nazionale Bolondi illustra il disegno di legge per il quale i rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri Enti pubblici chiamati a controllare l'Amministrazione di quegli Enti, la cui attività riveste uno speciale interesse, assumono la qualifica di delegati governativi.

I delegati governativi non partecipano alla direzione e amministrazione di tali Enti, ma hanno il compito essenziale di vigilare perchè le finalità di essi siano efficacemente perseguite.

I delegati governativi non percepiscono alcun emolumento o retribuzione; ma gli Enti presso i quali essi sono delegati versano gli emolumenti alle Amministrazioni dalle quali i delegati stessi dipendono.

Il disegno di legge prevede anche le modalità per il conferimento dell'incarico di delegato governativo.

Propone l'approvazione del provvedimento e pone in discussione gli articoli.

FIORETTI ARNALDO vorrebbe che il controllo esercitato dallo Stato per mezzo dei delegati governativi fosse esteso anche a tutte le società private ritenute di importanza nazionale. Aggiungerebbe pertanto all'articolo 1, dopo le parole: «di qualsiasi natura o denominazione» le altre: «e anche in quelle Aziende private che sono ritenute di importanza nazionale».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno,* osserva che l'emendamento del camerata Fioretti verrebbe a cambiare completamente la natura del provvedimento, in quanto il disegno di legge stabilisce che nei casi in cui già si effettuano la rappresentanza, la consulenza e qualsiasi altra forma di ingerenza dello Stato, esse sono esercitate mediante delegati governativi. Se mai, il rilievo del camerata Fioretti potrebbe formare oggetto di raccomandazione.

FIORETTI ARNALDO trasforma l'emendamento in raccomandazione.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 11*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista. (1628)

ZAMPI, *Relatore,* osserva che il provvedimento ratifica legislativamente la natura giuridica dei gerarchi del Partito Nazionale Fascista, e ciò in applicazione dell'articolo 357 del Codice penale e conformemente a quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto.

Avverte in proposito che il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, d'accordo col Governo, ha proposto di sostituire l'articolo unico con altro nel quale si elencano i gerarchi riconosciuti dallo Statuto del Partito.

Senza dubbio il nuovo testo è più chiaro e propone che sia approvato.

PRESIDENTE comunica che l'articolo unico proposto in sostituzione del testo ministeriale e accettato dal Governo è il seguente:

«I gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge.

«A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche:

1°) Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2°) Componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

3°) Ispettori del Partito nazionale Fascista;

4°) Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di Combattimento e Segretari federali «comandati» con incarichi speciali;

5°) Componenti i Direttori federali;

6°) Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali «comandati» per compiti particolari;

7°) Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici «comandati» per compiti particolari;

8°) Componenti i Direttori dei Fasci di Combattimento;

9°) Fiduciari dei Gruppi rionali fascisti;

10°) Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;

11°) Capi settore;

12°) Capi nucleo ».

(*Si approva l'articolo unico nel nuovo testo*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere. (1632)

DEDIN, *Relatore*, nota che il disegno di legge tende ad aggiornare l'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, che prevede la concessione di elargizioni non superiori a lire 8,000 a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere.

Si eliminano nella elencazione contenuta nell'articolo 14 la Regia guardia e gli agenti investigativi, corpi che non esistono più.

Si è ravvisata l'opportunità di estendere la concessione della elargizione alle famiglie di tutti gli agenti che possono essere impiegati in servizi di pubblica sicurezza, e cioè degli appartenenti alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, delle guardie carcerarie, municipali, campestri, ecc.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (1633)

TAGLIETTI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge modifica in alcuni punti il decreto del Duce 7 marzo 1936-XIV sui premi demografici, nel senso che è ammesso al beneficio dei premi demografici il personale avventizio qualora sia addetto a servizio di carattere continuativo, sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente.

Il provvedimento merita approvazione. Si riserva di proporre un emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2*).

TAGLIETTI, *Relatore*, osserva che l'articolo 3 stabilisce, fra l'altro, che la domanda per la concessione del premio demografico potrà essere inoltrata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, nei confronti dei dipendenti statali che risultino dispersi, prigionieri o internati o che comunque si trovino, per effetto della guerra, nella impossibilità di presentare la domanda stessa entro un anno dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio.

Giudica il termine di sei mesi troppo breve e propone che alle parole: « fino a sei mesi » siano sostituite le altre: « fino a un anno ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta l'emendamento.

(*Si approvano l'articolo 3 così emendato e gli articoli 4 e 5*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici atti a causare la sterilità nella donna. (1634)

MORELLI EUGENIO, *Relatore*, osserva che da quando il Duce ha posto a base della potenza nazionale l'aumento della popolazione, tutto ciò che impedisce la fecondità della donna deve preoccupare il legislatore.

Il provvedimento in esame è senza dubbio di notevole importanza ed utilità. Dubita soltanto che l'articolo unico sia redatto in modo che possa dar luogo a intralci. Si fa obbligo, infatti, agli esercenti la professione di medico chirurgo di denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico atto a causare la sterilità nella donna, anche se temporanea. Ciò potrebbe sembrare eccessivo. Vi possono essere trattamenti terapeutici, come ad esempio il raschiamento uterino, che non tendono a causare la sterilità nella donna. Il concepimento è, in tal caso, reso difficile solo per qualche tempo; ma essi non rientrano nel concetto al quale si ispira il disegno di legge.

In sostanza si dovrebbe aver di mira l'impedimento alla ovulazione: una radioterapia all'ovaia, ad esempio, rappresenta veramente un pericolo.

Con queste riserve, di cui si potrebbe tener conto in sede di regolamento, propone l'approvazione del disegno di legge.

FIORETTI ARNALDO osserva che tutte le pratiche di terapia ginecologica per infezione dell'utero provocano una temporanea sterilità nella donna. Si devono denunziare al medico provinciale tutte queste terapie per malattie intercorrenti, o si vuole dal legislatore impedire la sterilità, non in quanto è provocata da una terapia occasionale per una malattia intercorrente, ma da trattamenti che si propongono lo scopo specifico della sterilità? Nei casi di tubercolosi può avvenire che, oltre interrompere la eventuale gravidanza, sia opportuna una radioterapia ovarica allo scopo di provocare la sterilità. In questo caso è giusto che sia denunziata al medico provinciale; ma nei casi in cui il medico agisce, per evitare complicazioni nocive alla salute della donna, con medicazioni che impediscono temporaneamente la fecondazione, la denunzia non dovrebbe avvenire, perchè si estenderebbe troppo la portata del disegno di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che lo scopo che vuole raggiungere il legislatore è quello di evitare che, attraverso un trattamento terapeutico, si provochi volontariamente la sterilità nella donna. Si è perciò adottato un sistema similare a quello degli aborti. Infatti si denunziano tutti gli aborti, anche quelli che sono dovuti a ragioni mediche.

Ad ogni modo si potrebbe precisare tale concetto dicendo alla lettera *f*) dell'articolo unico: « ogni trattamento terapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna anche se temporanea ». Il medico provinciale, a seguito delle denunzie, vedrà quali trattamenti sono giustificati da fini terapeutici e quali sono sospetti. Questo controllo della attività medica è, in una materia così delicata, necessario.

Si potrebbe pensare di sopprimere la parola: « temporanea », ma si verrebbe a frustrare l'intento che si prefigge il legislatore.

CHIAPPELLI ritiene che il criterio esposto dal Sottosegretario per l'interno possa essere maggiormente chiarito sostituendo alla parola « causare » la parola « procurare », alla quale è connesso un significato di volontarietà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, manterrebbe la parola « causare ».

DEDIN per mettere in evidenza il criterio della volontà direbbe: « al fine diretto di causare ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che in tal caso si darebbe luogo a una indagine sull'intenzione.

MAGNINI pensa che il disegno di legge si debba riferire soltanto alla sterilità determinata da applicazioni radiologiche, perchè mai si è parlato in materia chirurgica e ginecologica di una sterilità temporanea o permanente. Bisognerebbe allora comprendere tutte le operazioni addominali esterne che possono causare la sterilità temporanea o permanente.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pensa che la dizione: « diretto e idoneo a causare » sia precisa e inequivocabile e tuteli sia lo scopo che lo Stato vuole col provvedimento raggiungere, sia la professione medica.

PRESIDENTE. La lettera *f*) dell'articolo unico resta, in definitiva, così formulata: « a denunziare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna anche se temporanea ».

(*Si approva l'articolo unico così emendato*).

Si intende che nel titolo del disegno di legge, alla parola: « atti » bisogna sostituire le altre: « diretti e idonei ».

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturno, con sede in Napoli. (1635)

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, ricorda che con Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, l'Ente autonomo Volturno al quale, secondo la legge 24 marzo 1921, n. 375, era stato affidato la costruzione e la utilizzazione di opere di derivazione nella città di Napoli, fu autorizzato ad esercitare anche altri servizi pubblici che quel Comune ritenesse di affidargli o di dargli in concessione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno, con due deliberazioni, d'accordo con il Comune di Napoli, rilevò nel 1938 la ferrovia elettrica Cumana ed acquisì tutto il relativo pacchetto azionario

Le due deliberazioni furono approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli. Un successivo esame di esse ha fatto però sorgere dubbi circa la loro legittimità. Il disegno di legge in esame tende, tra l'altro, a sanare questa situazione creatasi con l'assunzione, da parte dell'Ente Volturno, della ferrovia Cumana, il cui tracciato si è dovuto anche deviare per le esigenze della Mostra delle terre d'Oltremare.

Propone pertanto l'approvazione del provvedimento, riservandosi di illustrare alcuni emendamenti presentati, in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, comma primo, il Relatore camerata Spinelli, ha proposto di aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè ad imprese aventi per oggetto l'esecuzione e l'esercizio di impianti elettrici, la cui produzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del Comune di Napoli, ai termini dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375 ».

Avverte che l'emendamento è accolto dal Ministro dell'interno e da quello delle finanze.

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, informa che anche il Ministro dei lavori pubblici lo ha accolto, come risulta da una lettera inviatagli.

(*Si approva l'articolo 1 così emendato*).

PRESIDENTE. All'articolo 2 il Relatore ha proposto di sostituire le parole: « potranno essere garantiti » con le altre: « saranno garantiti ».

Avverte che il Ministro delle finanze non ritiene di poter aderire alla modifica proposta, dato che – come si legge in una sua comunicazione – « giusta quanto osservato anche dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, la garanzia costituita sugli introiti di pubblici servizi non può essere imposta obbligatoriamente agli Istituti di credito tenuto conto della aleatorietà e della incertezza dell'utile di gestione e considerato che la garanzia stessa dovrà coprire anche i mutui da contrarre per il pagamento delle annualità di riscatto di cui all'articolo 3 del disegno di legge ».

Anche il Ministro dell'interno non ritiene che possa accogliersi l'emendamento.

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, osserva che, in base alla legge 24 marzo 1921, all'Ente Volturno erano affidati compiti riguardanti esclusivamente gli impianti elettrici nella città di Napoli ed era stabilito che il Comune poteva delegare i relativi introiti a garanzia dei mutui fino ai tre quinti. Successivamente con Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, sono stati affidati altri compiti all'Ente Volturno. Si è così creata una situazione per cui, mentre i proventi dell'energia elettrica servono a stento a garantire tutto ciò che si attiene all'attività elettrica, volendo far incidere su tali proventi anche le garanzie dei mutui per tutti gli altri servizi, si finisce praticamente col mettere nel nulla la legge che autorizza l'Ente Volturno ad esercitare altri servizi pubblici.

D'altra parte, il rilievo dell'Ispettorato del credito sembra eccessivo, in quanto l'Ente mutuante ha sempre l'insindacabile potere di negare o meno il mutuo, dopo avere valutate le garanzie offerte.

In pratica succederà che l'Ente mutuante, se ha la potestà di chiedere la garanzia sull'uno o l'altro provento, la chiederà inderogabilmente su quello che ritiene più solido e cioè sui proventi elettrici, i quali sono già stati impegnati per altre garanzie.

In definitiva, l'Ente Volturno non sarà in condizioni di esplicare tutta l'attività che gli è stata dalla legge attribuita.

ANDRIANI osserva che è difficile costringere il creditore ad accettare solo una determinata garanzia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che il Governo non può accettare l'emendamento proposto.

(*Si approva l'articolo 2*).

PRESIDENTE. All'articolo 3, comma primo, il Relatore camerata Spinelli ha proposto di sostituire le parole: « potranno concedere mutui » con le altre: « sono autorizzati a concedere mutui ».

Avverte che il Ministro delle finanze ha comunicato di non poter accettare l'emendamento « in quanto, si potrebbero frustrare le disposizioni contenute nella nota circolare del Duce, in data 5 aprile 1941-XIX, relativa al coordinamento di ogni attività finanziaria in base alla quale ogni operazione di credito deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle finanze ».

Per le stesse ragioni il Ministro dell'interno non ravvisa sia il caso di accogliere l'emendamento.

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, ricorda che l'articolo 19 della legge 24 marzo 1921, n. 375, usa la formula: « la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente i mutui, ecc. »; l'articolo unico del Regio decreto-legge 25 giugno 1925-III,

n. 1269, usa la stessa formula; così pure l'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.

L'emendamento proposto tende a conservare tale formula anche nel provvedimento in esame.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, informa che analoga proposta è stata fatta dalla Prefettura di Napoli, ma è stata respinta dall'Ispettorato del credito.

(*Si approva l'articolo 3 nel testo ministeriale*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1941-XIX.

PRESIDENTE, *Relatore*, propone che si conceda la sanatoria alla registrazione del Regio decreto 8 agosto 1941-XIX, n. 1239, col quale il Prefetto Magrini dott. comm. Probo è collocato a disposizione del Ministero dell'interno. (*Doc. II, n. 15*).

(*La proposta è approvata*).

Sulla politica interna.

PRESIDENTE comunica di aver ricevuto dal Consigliere nazionale Fioretti Arnaldo una lettera nella quale questi manifestava l'intenzione di richiedere, nella odierna riunione, al Sottosegretario di Stato per l'interno qualche informazione e dichiarazione sulla politica interna.

Ha informato di tale proponimento il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi, il quale ha risposto che avrebbe fatto alcune dichiarazioni.

FIORETTI ARNALDO intende chiedere al Sottosegretario per l'interno qualche dichiarazione sulla politica interna poichè questa è tanta parte della forza di resistenza vittoriosa del Paese e perchè alcune voci che si diffondono artatamente non debbono turbare la serenità del popolo italiano.

Prima di tutto chiede qualche informazione sulla politica dell'alimentazione. A suo avviso, in questi ultimi tempi, essa è stata fatta un poco a sbalzi. I provvedimenti si sono succeduti rapidamente, correggendosi a vicenda, dando l'impressione che chi doveva decidere non avesse la completa documentazione della consistenza delle scorte e dei raccolti. Può darsi, invece, che sopravvenute necessità militari abbiano imposto modificazioni dei piani originari.

Il popolo accettando le necessarie riduzioni, principalmente del razionamento del pane e dei generi da minestra, vuol essere certo che le restrizioni subìte lo porteranno sicuramente alla saldatura col raccolto dell'anno venturo.

Le razioni attuali sono abbastanza ristrette, ma il sacrificio sarà tanto più serenamente accettato quanto più la giustizia distributiva sarà veramente superiore ad ogni critica.

Segnala all'Eccellenza Buffarini Guidi e ai camerati della Commissione uno stato d'animo che si viene accentuando per le sperequazioni sociali troppo grandi create dal sorgere di fortune private troppo imponenti.

In ogni guerra c'è stato, ed è forse inevitabile, il fenomeno del pescecanismo ma, a differenza di quanto si è verificato nell'ultima grande guerra, oggi in Italia lo Stato ha quasi annullato il rischio dell'industriale, diventando il principale se non l'unico acquirente di prodotti industriali, ai fini bellici, perchè esso dà o assicura il rifornimento normale delle materie prime e infine fornisce direttamente o indirettamente i mezzi finanziari per la creazione o lo sviluppo degli impianti.

Quando queste fortune troppo rapide o troppo ingenti giungono a conoscenza del pubblico suscitano delle preoccupazioni e a volte delle reazioni le quali, per essere puramente verbali, non per questo debbono venir trascurate.

Sarebbe opportuno che in questa materia si addivenisse, come ha detto bene il Duce, al raccorciamento delle distanze. Non che si debbano subito prendere provvedimenti draconiani, ma almeno si faccia in modo che le sperequazioni non debbano accentuarsi nel periodo di guerra che ancora si deve combattere.

Richiama l'attenzione anche sul problema degli ebrei. Segnalò già in sede di bilancio che molto opportuno sarebbe stato affrettare e chiudere l'istruttoria e la pratica delle discriminazioni.

È vero che queste, a quanto gli consta, richiedono una istruttoria lunga e a volte difficile, anche perchè gli ebrei tendono a documentare le loro richieste con prove sempre più numerose, ma ormai si dovrebbe addivenire a una definitiva sistemazione della posizione degli ebrei in Italia, senza revisioni, le quali si prestano a mormorazioni o a pressioni. Niente scandalismo.

Si è potuto pensare che ultimamente in Italia vi siano state persecuzioni degli ebrei solo perchè si è pubblicata una lista di quelli che lasciano il Paese. La verità è che essi lo lasciano liberamente e perchè trovano più conveniente per i loro affari peregrinare in altri Paesi. Tuttavia una messa a punto di tale questione da parte del Sottosegretario per l'interno non sembra inopportuna.

Conosce, come tutti i camerati della Commissione, la disciplina sostanziale del popolo italiano nell'attuale momento e la sua fede nel Capo. Pertanto la richiesta di dichiarazioni sulla politica interna, al Sottosegretario di Stato, non ha altro fine che quello di veder documentata questa disciplina e questa fede.

ANDRIANI si associa alle richieste del camerata Fioretti, aggiungendo, per quel che concerne la questione ebraica, che quanto segnalato dal camerata stesso va riferito non tanto alle discriminazioni, che non compromettono i principi razziali, quanto alle cosidette «arianizzazioni» concesse in forza della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, che ammette la ricerca della paternità naturale contro le risultanze dello stato civile ed anche oltre i casi stabiliti dall'articolo 267 del Codice civile.

BUFFARINI-GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, inizia la propria esposizione, che sarà il più possibile rapida, trattando l'argomento dell'alimentazione, che ha notevoli ripercussioni sull'opinione pubblica del Paese.

Premesso che gli alimenti a disposizione del popolo italiano sono quelli che sono – e bisogna esser grati al Duce per la costanza e la tenacia con la quale conduce da anni la battaglia del grano, che ci assicura il pane, se non abbondante, almeno sufficiente per vivere – afferma che, superata la fase organizzativa, durante la quale può essere apparsa qualche incertezza, l'azione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, nonostante le notevoli difficoltà, in maniera soddisfacente e tale da conseguire una razionale ed equa distribuzione dei generi alimentari in tutto il Paese.

Circa la razione del pane, in ordine alla quale è stato fatto da taluni il raffronto con quella esistente in altri Stati, rileva che un tale raffronto è inesatto, perchè bisogna considerare il pane nel quadro generale delle risorse alimentari della Nazione.

Però, deve aggiungere che la necessaria limitazione del consumo del pane ha dato, se ve ne fosse stato bisogno, ancora una volta la dimostrazione precisa di quale sia la sostanziale disciplina del popolo italiano. (*Applausi*).

Quanto alla formazione di rapide fortune, essa costituisce un fenomeno ordinario in ogni guerra: con questa differenza, che gli organi dello Stato Fascista e del Partito esercitano un'attenta ed oculata vigilanza finanziaria e politica che avrà a suo tempo risultati evidenti e tranquillizzanti.

Sulla questione ebraica intende soffermarsi più a lungo, date le voci e le vociferazioni – assolutamente errate – che sono state diffuse in proposito.

Anzitutto, la situazione ebraica in Italia è la seguente:

Il censimento effettivo nell'agosto 1938-XVI, dava presenti 45.410 ebrei italiani e 10.000 stranieri; oggi vi sono 39.000 ebrei italiani e circa 7000 stranieri, dei quali 4000 erano pronti a lasciare il Regno, quando è intervenuta la guerra.

Gli ebrei italiani costituiscono oltre 10.000 nuclei familiari, di cui 6820 misti; la loro attività professionale è così distribuita: 4350 artigiani, 5200 professionisti, 1000 industriali, 4200 impiegati, 1412 commercianti, 700 operai braccianti, 220 agricoltori e 400 ex dipendenti dallo Stato.

Notevole è stata l'attività del Ministero dell'interno in materia di accertamenti razziali, nei quali si è proceduto con criteri di assoluta e rigorosa obiettività: su 10.496 istanze, delle quali 3734 riguardanti revisioni d'ufficio di posizioni razziali, ne sono state finora decise 1521 in senso favorevole e 745 in senso contrario. Quelle decise favorevolmente riguardano, nella quasi totalità, persone che hanno almeno il 50 per cento – in qualche caso il 100 per cento – di sangue ariano.

ANDRIANI. Le sue osservazioni non si riferivano a casi di arianizzazione giustificati da specialissime benemerenze, ma a quelli decisi alla stregua della legge 13 luglio 1939-XVII; questi casi riguardano generalmente i più spregevoli ebrei, coloro che, palesando il segreto disonore delle loro famiglie e spesso inventandolo, hanno dimostrato d'esser capaci delle più abiette turpitudini pur di carpire anche fraudolentemente un vantaggio. Pensa che le stesse ragioni per cui sono stati acquisiti alla nostra razza gli ottimi, debbano indurre ad impedire che costoro, che sono i pessimi, riescano maliziosamente ad insinuarvisi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, illustra il funzionamento del Tribunale della razza, istituito per l'ap-

plicazione della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, assicurando il camerata Andriani che, nella delicata materia, esso procede con prudente e ponderato giudizio all'apprezzamento delle prove prodotte, controllandole con ogni possibile indagine.

Per quanto riguarda le discriminazioni, informa che, su 8826 domande – delle quali 4944 per titoli di legge e 3882 per benemerenze eccezionali – ne sono state finora accolte 2199 per la prima categoria e 233 per la seconda.

Il problema ebraico può, dunque, dirsi oggi superato come problema politico: l'attuazione della legge procede regolarmente, senza indulgenze, ma anche senza persecuzioni, secondo una linea rigida ed inflessibile e con ogni garanzia di obiettività.

Al di là di questa realtà dei fatti non vi sono che mormorazioni irresponsabili e, qualche volta, interessate.

La fine della guerra affretterà la liquidazione definitiva della questione ebraica.

Per quanto riguarda, infine, l'ordine pubblico, assicura che la criminalità comune legata all'evento della guerra non si è manifestata in Italia in maniera tale da destare preoccupazione.

Circa la criminalità politica, il numero delle persone inviate al confino dall'inizio della guerra ad oggi è di 2265; sono state, inoltre, internate 3465 persone, ivi compreso un certo numero di ebrei; ammonite 938, diffidate 2274: questo è il quadro della situazione, ben diverso da quello che le panzane vorrebbero far vedere, allorchè parlano di diecine di migliaia di confinati in Italia.

Riassumendo, la situazione interna del Paese – sulla quale giocano una quantità di fattori – non ultimo, ma non esclusivo, quello alimentare – può dirsi buona. Il popolo italiano, tolto qualche trascurabile gruppo di scontenti, si ispira ad un senso di profonda, sentita disciplina e, sopratutto, di grandissima fiducia nel Duce.

Senza distinzioni di classi o di categorie, il popolo italiano – nella sua essenza politica e morale – sente veramente nel Duce l'espressione della sua razza sempre dominante e della sua storia sempre luminosa, e lo segue e lo seguirà in tutti gli eventi, con la certezza di raggiungere la suprema, folgorante vittoria. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE, a nome della Commissione ringrazia il camerata Buffarini Guidi per le dichiarazioni fatte.

La Commissione si associa pienamente alle sue conclusioni.

Saluto al Duce!

(*La Commissione risponde unanime:* «A Noi!»).

La riunione termina alle 13.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Interpretazione autentica dell'articolo 367, lettera *a*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265. ((1510)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 367, lettera *a*), del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al Regio decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Aggiunte alle norme del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relative alla compilazione degli atti di morte e di irreperibilità. (1540)

ART. 1.

Al testo della legge di guerra, approvato, con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti aggiunte da inserire nella sezione 4ª del Capo VII, dopo l'articolo 125:

Articolo 125-bis. - Perdita o scomparsa di navi o aeromobili. — Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si è verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell'articolo 146 comma 2°, e 148 comma 3°, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilità ai sensi dell'articolo 124. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.

Articolo 125-ter. - Sopravvenuto accertamento di morte. — Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilità, si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.

Articolo 125-quater - Autorità competente alla formazione degli atti. — L'autorità competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti è il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.

I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.

Articolo 125-quinquies. - Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 124 se un comando o un ente territoriale delle Forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi Ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potute raccogliere, il Comando superiore da cui il predetto comando o ente dipendeva.

Nei casi suindicati il Ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irre-

peribilità, valendosi, ove occorra, della facoltà di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel Regno, nell'Africa italiana e nei possedimenti il quinto giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del Partito Nazionale Fascista. (1628)

ARTICOLO UNICO.

I gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge.

A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche:

1°) Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2°) Componenti il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

3°) Ispettori del Partito Nazionale Fascista;

4°) Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e Segretari federali « comandati » con incarichi speciali;

5°) Componenti i Direttorî federali;

6°) Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali « comandati » per còmpiti particolari;

7°) Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici « comandati » per còmpiti particolari;

8°) Componenti i Direttorî dei Fasci di combattimento;

9°) Fiduciari dei Gruppi rionali fascisti;

10°) Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti;

11°) Capi settore;

12°) Capi nucleo.

Modificazioni alle vigenti norme per la concessione di premi demografici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. (1633)

ART. 1.

Il punto 5 dell'articolo 2 del decreto del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV, richiamato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, è sostituito dal seguente:

« Personale avventizio, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, addetto a servizi di carattere continuativo, che sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente (equiparato, per la misura del premio di nuzialità, al personale salariato e assimilato se subalterno, e a quello di gruppo *C* in tutti gli altri casi) ».

ART. 2.

L'articolo 5 del citato decreto del Capo del Governo è sostituito dal seguente:

« I figli nati morti e quelli che risultino deceduti entro i cinque giorni dalla nascita non dànno titolo per la concessione del premio, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi ».

ART. 3.

All'articolo 3 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, è aggiunto il seguente comma:

« Il beneficio del premio demografico si perde se la relativa domanda non sia stata presentata all'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende, entro un anno dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio. Tuttavia la domanda per la concessione del premio demografico potrà essere inoltrata, fino a un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, nei confronti dei dipendenti statali che risultino dispersi, prigionieri o internati o che comunque si trovino, per effetto della guerra, nella impossibilità di presentare la domanda stessa nel termine di cui al precedente comma.

ART. 4.

Le ulteriori norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità di cui al menzionato Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492 e successive modificazioni, saranno stabilite con Regi decreti, a' termini dell'articolo 1, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne per la disposizione di cui all'articolo 3, che avrà vigore dopo tre mesi dalla data predetta.

Denunzia obbligatoria dei trattamenti terapeutici diretti e idonei a causare la sterilità nella donna. (1634)

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 103, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

f) a denunziare al medico provinciale, entro 2 giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico diretto e idoneo a causare la sterilità nella donna anche se temporanea.

La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo, secondo le norme indicate nel Regolamento.

Integrazione delle vigenti norme circa il funzionamento dell'Ente autonomo Volturno, con sede in Napoli. (1635)

ART. 1.

L'Ente autonomo « Volturno » in Napoli ha facoltà di partecipare, mediante l'acquisto di azioni, conferimento di capitali o in altra forma, a imprese esercenti pubblici servizi di trasporto che interessano le comunicazioni entro il comune di Napoli o il suo collegamento con altri Comuni, nonchè ad imprese aventi per oggetto l'esecuzione e l'esercizio d'impianti elettrici, la cui produzione di energia sia destinata in tutto o in parte a favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli, ai termini dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

A tale scopo l'ente può contrarre, con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, esclusa l'applicabilità dell'articolo 21, mutui con gli istituti indicati nel Regio decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, e nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'ente riguardanti la sua partecipazione alle imprese sopra indicate o l'alienazione delle relative azioni debbono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli.

Sono validi gli atti già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini contemplati nel presente articolo.

ART. 2.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui che verranno contratti dall'ente « Volturno » per gli scopi preveduti nel precedente articolo o, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, per l'esecuzione di nuove opere o per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti dei servizi pubblici di cui al n. 5 dell'articolo 1 dello stesso Regio decreto-legge, potranno essere garantiti con delegazioni sugli introiti del servizio cui il mutuo si riferisce, rilasciate a favore dell'istituto mutuante nella forma più consona alla natura del servizio, in base a deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentita l'amministrazione comunale di Napoli.

ART. 3.

Gli istituti indicati nel Regio decreto-legge 25 giugno 1925-III, n. 1269, e nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796, potranno concedere mutui all'Ente autonomo « Volturno », con le norme e condizioni stabilite dalla legge 24 marzo 1921, n. 375, anche per il pagamento delle indennità dovute per il riscatto da parte del comune di Napoli di servizi affidati o dati in concessione all'ente ai sensi del n. 5 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 796.

A tali mutui sono estese le modalità di garanzia previste nell'articolo 2, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Obbligo della preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista per nomine, cariche od incarichi di interesse pubblico o di portata politica. (1619)

ART. 1.

Per le nomine, le cariche e gli incarichi di pubblico interesse o di portata politica, è prescritta la preventiva consultazione del Partito Nazionale Fascista.

ART. 2.

Ai sensi dell'articolo precedente si intendono di pubblico interesse o di portata politica:

1°) le nomine dei Podestà e dei componenti le consulte comunali, dei Presidi e dei Rettori delle Provincie;

2°) le nomine dei Presidenti, dei Consiglieri di Amministrazione e dei Direttori generali degli Enti parastatali comunque costituiti o denominati, delle opere nazionali ed in genere di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorre con contributi di carattere continuativo;

3°) le nomine dei Presidenti, dei Consiglieri di Amministrazione e dei Direttori generali delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al n. 2, o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società il cui capitale sia costituito, almeno per la metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

4°) le nomine dei Presidenti e degli altri dirigenti delle Associazioni sindacali di qualsiasi grado e loro istituti collaterali;

5°) le nomine dei Presidenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza;

6°) gli incarichi temporanei per l'esercizio delle funzioni relative alle cariche indicate nei numeri precedenti.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano alle nomine od alle promozioni previste nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 4.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Posizione dei rappresentanti dello Stato, del Partito e di altri enti pubblici presso società, istituti e aziende. (1622)

ART. 1.

Quando la rappresentanza, la consulenza e qualsiasi altra forma di ingerenza dello Stato nel funzionamento o nella gestione di società, istituti, aziende o enti in genere, privati o pubblici, di qualsiasi natura o denominazione, è esercitata mediante uno o più incaricati che siano dipendenti dallo Stato, questi assumono la qualifica di delegati governativi.

ART. 2.

I delegati governativi non partecipano alla direzione o all'amministrazione delle società, istituti od enti di cui all'articolo precedente.

Essi hanno il compito essenziale di vigilare perchè le finalità istituzionali dei singoli enti siano efficacemente perseguite.

I delegati governativi assistono alle riunioni dei consigli, comitati ed organi analoghi e hanno diritto di prendere conoscenza di tutto quanto si attiene al funzionamento degli enti presso i quali sono destinati e all'andamento delle relative gestioni.

Hanno altresì diritto di chiedere che non siano adottate o che vengano sospese determinate deliberazioni degli organi amministrativi, in attesa di superiori disposizioni.

ART. 3.

È fatto divieto agli enti, di cui all'articolo 1, di corrispondere, sotto qualsiasi denominazione o titolo, alcun diretto compenso ai delegati governativi.

Gli stessi enti verseranno gli emolumenti, eventualmente assegnati ai delegati governativi, alle amministrazioni dalle quali detti delegati dipendono.

Con decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentiti il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato ed il Ministro delle finanze, saranno determinate le modalità:

a) per l'assegnazione da parte delle singole amministrazioni, sull'importo degli emolumenti riscossi, di una quota a favore dei delegati governativi a titolo di rimborso spese e di rappresentanza;

b) per la destinazione delle somme residue al bilancio dello Stato, ai fini della concessione di trattamenti assistenziali al personale dipendente dallo Stato, con particolare riguardo alle condizioni di famiglia e demografiche.

Agli effetti della precedente lettera *b*) e in relazione ai versamenti al bilancio dell'entrata, sarà provveduto, con decreti del Ministro delle finanze, agli stanziamenti occorrenti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 4.

L'incarico di delegato governativo è conferito con decreto del Ministro da cui l'ente dipende o è controllato, in base a criteri di massima da stabilirsi d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

ART. 5.

Le disposizioni, di cui agli articoli precedenti, si applicano anche :

a) ai funzionari del Partito Nazionale Fascista e delle organizzazioni dipendenti in quanto siano chiamati, ai sensi degli ordinamenti in vigore, ad esplicare funzioni analoghe, nell'interesse del Partito, presso gli enti di cui all'articolo 1.

b) ai dipendenti delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle organizzazioni sindacali, comandati, presso i predetti enti nell'interesse ed a tutela delle rispettive Amministrazioni o categorie.

I funzionari, di cui al comma che precede, assumono la denominazione di delegati del Partito Nazionale Fascista o dell'ente da essi rappresentato, e sono nominati con provvedimenti, rispettivamente del Segretario del Partito Nazionale Fascista, o del Capo dell'Amministrazione da cui dipendono.

ART. 6.

Gli emolumenti comunque destinati ai delegati indicati nel precedente articolo 5 saranno versati all'Amministrazione del Partito Nazionale Fascista o agli altri enti che essi rappresentano, per la devoluzione ai funzionari interessati e all'altro personale dipendente secondo i criteri di cui all'articolo 3.

ART. 7.

Nei riguardi dei dipendenti dallo Stato o dagli Enti di cui al precedente articolo 5, chiamati a far parte di consigli, comitati, ed organi analoghi:

a) presso le Amministrazioni dello Stato con ordinamenti autonomi;

b) presso enti e istituti costituiti con particolare ordinamento per finalità di diretto interesse dello Stato, la presente legge è applicabile limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 6 concernenti le modalità di corresponsione e devoluzione degli emolumenti, ferme restando le qualifiche e le attribuzioni previste dagli ordinamenti predetti.

ART. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per gli incarichi di sindaco, revisore od altri analoghi, comunque denominati.

Gli emolumenti destinati ai funzionari che disimpegnano gli incarichi medesimi, sono però, versati dagli enti alle Amministrazioni dalle quali i funzionari stessi dipendono ed assegnati nei modi previsti agli articoli 3 e 6 della presente legge.

ART. 9.

Con Regio decreto, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, saranno emanate ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative di attuazione e di coordinamento, con facoltà, all'uopo, di apportare modificazioni anche a disposizioni di legge, di regolamenti, di statuti e di convenzioni.

ART. 10.

Sino a quando non sarà provveduto alla nomina dei delegati previsti dagli articoli 1 e 5, i funzionari che attualmente partecipano all'Amministrazione degli enti indicati allo articolo 1 in qualità di amministratori, consiglieri di Amministrazione, commissari di vigilanza, consulenti o a qualsiasi altro titolo analogo, continuano ad esercitare le funzioni loro demandate.

I relativi emolumenti saranno versati alle singole Amministrazioni direttamente dagli enti dai quali sono corrisposti, ed erogati secondo le modalità stabilite negli articoli 3 e 6 della presente legge.

ART. 11.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici compatibilità contrarie alla presente legge.

Le incompatibilità derivanti dalla presente legge non si applicano nei riguardi degli insegnanti delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori.

La presente legge entra in vigore col primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifica dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, concernente elargizioni a favore di famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze Armate di polizia, vittime del dovere. (1632)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985, è sostituito dal seguente:

« È istituito apposito fondo nel bilancio del Ministero dell'interno, per la concessione di elargizioni non superiori a lire 8000 alle famiglie degli ufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, vittime del dovere.

« Tali elargizioni possono essere effettuate anche a favore delle famiglie degli altri agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 18 del testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vittime del dovere in conseguenza di servizi di polizia ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI